



## COMUNE DI ARDESIO

PROVINCIA DI BERGAMO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Delibera n. **35**

Data 20/12/2025

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.**

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 10.30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

<b>CACCIA YVAN</b>	SI
<b>BONETTI SIMONE</b>	SI
<b>BARBENI CHIARA</b>	NO
<b>DELBONO ANTONIO</b>	SI
<b>FORNONI DANIELE</b>	NO
<b>GIUDICI SIMONA</b>	SI
<b>ONGARO DEBORA</b>	NO
<b>PEZZOLI MILENA</b>	NO
<b>RICCARDI ELISA</b>	SI
<b>ZANOLETTI GIACOMINA</b>	SI
<b>ZANOLETTI SILVIO</b>	SI
<b>ZUCCHELLI LUCA</b>	SI
<b>Presenti</b>	<b>8</b>
<b>Assenti</b>	<b>4</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **CARRARA VITTORIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente signor **CACCIA YVAN** in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il sindaco relazione il seguente punto all'ordine del giorno

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**RICHIAMATA** la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

**VISTI** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

### **RICHIAMATI** inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

**EVIDENZIATO** che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare

n. 7 del 30 aprile 2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2024 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025;

**RITENUTO**, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di **approvare le aliquote IMU 2026** nella stessa misura dell'anno precedente (2025);

**VISTE** le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale;

**RITENUTO**, pertanto, di voler deliberare le aliquote per l'anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato alla presente, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

ALIQUTA 2026	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,40%	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)
0,91%	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (escluse le categorie catastali D/1 e D/10)
1,01%	<b>Fabbricati categoria catastale D1 (Opifici)</b>
0,96%	Aree edificabili
1,01%	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

**DI CONFERMARE** i valori delle aree edificabili ai fini IMU previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 100 in data odierna;

**VISTO** l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

**RITENUTO**, stante la necessità di definire le aliquote per l'anno in corso e rendere pienamente operativi gli uffici comunali soddisfacendo le richieste di certezza e trasparenza dei contribuenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

- Visto:
- lo Statuto Comunale;
  - il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i;
  - lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative all' Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato alla presente elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, precisando che le stesse risultano invariate rispetto all'anno precedente (2025):

ALIQUTA 2026	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,40%	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

<b>0,10%</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)
<b>0,91%</b>	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (escluse le categorie catastali D/1 e D/10)
<b>1,01%</b>	<b>Fabbricati categoria catastale D1 (Opifici)</b>
<b>0,96%</b>	Aree edificabili
<b>1,01%</b>	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

- 2) di dare atto che la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di dare atto che la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2020 prevede:
  - l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019;
  - l'esenzione per gli immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al Comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 764, della Legge n.160 del 2019 in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'IMU, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- 6) di dare atto che le aliquote approvato con il presente atto salvaguardano gli equilibri di bilancio garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza,
- 7) Di confermare i valori delle aree edificabili ai fini IMU previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 100 in data odierna;
- 8) di dare mandato all'ufficio tributi di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
- 9) di dichiarare con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.]



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 38**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2025

Il Responsabile di Settore

Maria Angela Franchina

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Angela Franchina

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CACCIA YVAN

CARRARA VITTORIO

# Prospetto aliquote IMU - Comune di ARDESIO

ID Prospetto 13557 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,91%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,01%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici	1,01%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

